



IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 e in particolare l'art. 6;
- VISTA LA LEGGE 2 dicembre 1991, n. 390 concernente il diritto agli studi universitari in particolare l'art.12, comma 1, lettera d);
- VISTO l'art. 2, comma 2 del D.M. 25 marzo 2002;
- VISTO l'art 3, comma 2 dello Statuto dell'Università degli studi di Milano – Bicocca;
- VISTO il parere del Consiglio degli studenti del 7 novembre 2016;
- VISTO il parere favorevole della Commissione didattica del 15 novembre 2016;
- VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca nella seduta del 20 dicembre 2016;

DECRETA

ART. I – Emanazione: Sono emanate le seguenti modifiche al Regolamento dell'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca:

L'art. 3 (Ammissione all'Albo) è sostituito dal seguente:

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Albo:

a) associazioni costituite mediante statuto informato a criteri di democraticità e di libera partecipazione; le associazioni devono constare di almeno 15 associati, studenti dell'Università, se operanti a livello generale, di almeno 10, se operanti a livello di una **singola Scuola o di un singolo Dipartimento**;

b) cooperative composte per almeno 4/5 da studenti dell'Università. 2.

2. Le cariche sociali delle associazioni e delle cooperative di cui al precedente comma devono essere elettive e ricoperte per almeno i 2/3 da studenti iscritti all'Università.

3. Gli studenti che fanno parte di più associazioni o di cooperative scelgono per quale di esse la propria partecipazione è determinante ai fini del computo del numero minimo di associati di cui alla lettera a).

4. L'Università, ove possibile mette a disposizione delle associazioni e cooperative studentesche iscritte all'albo, adeguati locali all'interno dell'Ateneo.

L'art. 4 (Modalità di presentazione della domanda di ammissione) è sostituito dal seguente:

1. Le domande per l'ammissione all'Albo, **possono** essere presentate al Rettore **nel corso di tutto l'anno**. L'iscrizione all'Albo ha la validità di due anni **solari a decorrere dalla data di accreditamento**.

La domanda dovrà contenere:

a) la denominazione completa dell'associazione o della cooperativa, l'indicazione della sede legale e di una eventuale sede operativa se diversa, la partita IVA o il codice fiscale e le coordinate bancarie se possedute;

b) il resoconto sommario delle attività svolte negli ultimi due anni, salvo che l'associazione o la cooperativa siano di nuova costituzione;

c) le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali;

d) copia dello statuto;

e) descrizione degli ambiti nei quali l'associazione o la cooperativa è maggiormente interessata ad operare;

f) generalità degli associati o copia del libro dei soci specificando, per gli studenti iscritti all'Università, **la Scuola o il Dipartimento** di appartenenza

2. Al termine dei due anni le associazioni e le cooperative iscritte all'Albo possono presentare una nuova domanda di ammissione allegando, ai sensi del TU 445/2000, una dichiarazione che attesti che non sono intervenute modificazioni oppure specificando le variazioni.

3. L'Università entro 30 giorni **dalla** presentazione delle domande comunicherà l'esito relativo all'ammissione all'albo.

L'art. Art. 5 (Finanziamento delle attività) è sostituito dal seguente:

1. Il Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio degli Studenti, individua le specifiche attività **coerenti con le finalità istituzionali e attinenti agli ambiti** indicati nell'art.2 comma 2

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, nell'ambito del proprio bilancio, il finanziamento da destinare alle attività. **In particolare saranno finanziate, nell'ambito del Bando Associazioni Studentesche esclusivamente le attività di cui alle lettere a, b, c, e del precedente art.2 comma 2. Le attività di cui alla lettera d saranno invece finanziate solo nell'ambito del Bando 1000€.**

L'art. Art. 7 (Partecipazione ai bandi) è sostituito dal seguente:

1. **Possono presentare progetti, nell'ambito del Bando Associazioni Studentesche le Associazioni o le Cooperative accreditate o che abbiano presentato la domanda di ammissione all'Albo entro il 45° giorno precedente la pubblicazione del Bando, fatto salvo l'esito positivo della domanda di Ammissione.** I bandi sono **pubblicati all'Albo on line di Ateneo** e diffusi sul sito web dell'Università.

2. La commissione preposta vaglierà la regolarità formale e sostanziale dei progetti deliberando quali accogliere, fissando il relativo finanziamento e dando motivata comunicazione delle proprie decisioni.

3. Le attività finanziate saranno affidate ad un centro di spesa dell'Università, indicato espressamente dal bando; esse saranno svolte sotto responsabilità congiunta del responsabile del centro di spesa e del responsabile dell'organizzazione studentesca cui sono affidate le attività stesse. Le spese dovranno essere conformi alle norme del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

4. In alternativa a quanto previsto nel precedente comma, le associazioni o le cooperative potranno agire mediante le disponibilità del proprio bilancio, fatturando a stati di avanzamento delle attività precedentemente concordati. Il saldo verrà liquidato al termine delle attività stesse, a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Art. II – Entrata in vigore: Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo on line di Ateneo.

Art. III – Testo consolidato: A seguito delle modifiche di cui all'art. I del presente Decreto, il testo consolidato del Regolamento dell'Albo delle Associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca è il seguente:

REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Art 1 Albo delle associazioni studentesche

1. È istituito l'Albo delle associazioni studentesche dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca [d'ora in avanti: Università], secondo le modalità di seguito riportate.
2. Hanno titolo a far parte dell'Albo le associazioni e le cooperative operanti nell'ambito dell'Università che abbiano i requisiti previsti dal successivo art. 3.

Art. 2 Attività svolte dalle organizzazioni studentesche

1. Le attività svolte dalle associazioni e cooperative ai sensi del presente regolamento non devono avere scopo di lucro.
2. Le attività dovranno inoltre essere coerenti con le finalità istituzionali dell'Università e attinenti ad uno o più dei seguenti ambiti:
 - a) Orientamento pre e post universitario;
 - b) attività di supporto alla didattica;
 - c) attività di supporto al tutorato
 - d) attività culturali sportive e ricreative;
 - e) altre attività di servizio a favore degli studenti
3. Le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo devono essere svolte dai soci delle associazioni e cooperative.

Art. 3 Ammissione all'Albo

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Albo:
 - a) associazioni costituite mediante statuto informato a criteri di democraticità e di libera partecipazione; le associazioni devono constare di almeno 15 associati, studenti dell'Università, se operanti a livello generale, di almeno 10, se operanti a livello di una singola Scuola o di un singolo Dipartimento;

- b) cooperative composte per almeno 4/5 da studenti dell'Università
- 2. Le cariche sociali delle associazioni e delle cooperative di cui al precedente comma devono essere elettive e ricoperte per almeno i 2/3 da studenti iscritti all'Università.
- 3. Gli studenti che fanno parte di più associazioni o di cooperative scelgono per quale di esse la propria partecipazione è determinante ai fini del computo del numero minimo di associati di cui alla lettera a).
- 4. L'Università, ove possibile mette a disposizione delle associazioni e cooperative studentesche iscritte all'albo, adeguati locali all'interno dell'Ateneo.

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda di ammissione

- 1. Le domande per l'ammissione all'Albo, possono essere presentate al Rettore nel corso di tutto l'anno. L'iscrizione all'Albo ha la validità di due anni solari a decorrere dalla data di accreditamento. La domanda dovrà contenere:
 - a) la denominazione completa dell'associazione o della cooperativa, l'indicazione della sede legale e di una eventuale sede operativa se diversa, la partita IVA o il codice fiscale e le coordinate bancarie se possedute;
 - b) il resoconto sommario delle attività svolte negli ultimi due anni, salvo che l'associazione o la cooperativa siano di nuova costituzione;
 - c) le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
 - d) copia dello statuto;
 - e) descrizione degli ambiti nei quali l'associazione o la cooperativa è maggiormente interessata ad operare;
 - f) generalità degli associati o copia del libro dei soci specificando, per gli studenti iscritti all'Università, la Scuola o il Dipartimento di appartenenza.
- 2. Al termine dei due anni le associazioni e le cooperative iscritte all'Albo possono presentare una nuova domanda di ammissione allegando, ai sensi del TU 445/2000, una dichiarazione che attesti che non sono intervenute modificazioni oppure specificando le variazioni.
- 3. L'Università entro 30 giorni dalla presentazione delle domande comunicherà l'esito relativo all'ammissione all'albo.

Art. 5 Finanziamento delle attività

- 1. Il Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio degli Studenti, individua le specifiche attività coerenti con le finalità istituzionali e attinenti agli ambiti indicati nell'art.2 comma 2.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, nell'ambito del proprio bilancio, il finanziamento da destinare alle attività. In particolare saranno finanziate, nell'ambito del Bando

Associazioni Studentesche esclusivamente le attività di cui alle lettere a, b, c, e del precedente art.2 comma 2. Le attività di cui alla lettera d saranno invece finanziate solo nell'ambito del Bando 1000£.

Art. 6 Commissione

1. È istituita in seno al Consiglio di Amministrazione una commissione con il compito di:

- a) predisporre i bandi riguardanti la realizzazione e il finanziamento delle attività individuate ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
- b) esaminare e approvare i progetti presentati;
- c) raccogliere e valutare, nell'ambito delle linee guida stabilite ogni anno dal Senato accademico, i progetti proposti in modo autonomo dalle stesse organizzazioni studentesche. Tali progetti potranno essere finanziati nei limiti delle disponibilità degli stanziamenti definiti annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- d) verificare lo svolgimento delle attività.

Art. 7 Partecipazione ai bandi

1. Possono presentare progetti, nell'ambito del Bando Associazioni Studentesche le Associazioni o le Cooperative accreditate o che abbiano presentato la domanda di ammissione all'Albo entro il 45° giorno precedente la pubblicazione del Bando, fatto salvo l'esito positivo della domanda di ammissione. I bandi sono pubblicati all'Albo on line di Ateneo e diffusi sul sito web dell'Università.
2. La commissione preposta vaglierà la regolarità formale e sostanziale dei progetti deliberando quali accogliere, fissando il relativo finanziamento e dando motivata comunicazione delle proprie decisioni.
3. Le attività finanziate saranno affidate ad un centro di spesa dell'Università, indicato espressamente dal bando; esse saranno svolte sotto responsabilità congiunta del responsabile del centro di spesa e del responsabile dell'organizzazione studentesca cui sono affidate le attività stesse. Le spese dovranno essere conformi alle norme del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
4. In alternativa a quanto previsto nel precedente comma, le associazioni o le cooperative potranno agire mediante le disponibilità del proprio bilancio, fatturando a stati di avanzamento delle attività precedentemente concordati. Il saldo verrà liquidato al termine delle attività stesse, a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8 Disponibilità di bilancio residue

1. Le eventuali disponibilità residue al termine dell'anno finanziario, compatibilmente con le esigenze di bilancio, potranno essere riassegnate per l'anno successivo.

Il Rettore

Maria Cristina Messa

